



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARGARITONE

VIA A. TRICCA, 19 - 52100 AREZZO

telefono 0575/20112 - fax 0575/401259 Codice Istituto: ARIC83800B

WEB [www.icmargaritonearezzo.edu.it](http://www.icmargaritonearezzo.edu.it) MAIL [ARIC83800B@istruzione.it](mailto:ARIC83800B@istruzione.it) - [aric83800b@pec.istruzione.it](mailto:aric83800b@pec.istruzione.it)



Arezzo 9/1/2022

COMUNICATO n. 137

Alle famiglie degli alunni dell'I. C. Margaritone

**OGGETTO:** nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus.

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe, per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica sospesa per 10 giorni;
- quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

### **SCUOLA PRIMARIA**

In presenza di **UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ** nella classe per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

Si precisa che: se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola, se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione e il Medico medicina generale o il Pediatra di libera scelta e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il Referente scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

In presenza di **ALMENO DUE CASI POSITIVI** vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

### **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

In presenza di **UN CASO DI POSITIVITÀ** nella classe per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

In presenza di **DUE CASI POSITIVI** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per dieci giorni;
- quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

I requisiti per poter frequentare in presenza in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy.

In presenza di almeno **TRE CASI DI POSITIVITÀ** nella classe, per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)\*.

## **MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

La nuova normativa, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

## **ULTERIORI PRECISAZIONI**

- Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:  
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Dott.ssa Virginia Palladino*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2 del d.lgs. n. 39/1993

**\*Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021- contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).**

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.